



Comune di Lastra a Signa
(Provincia di Firenze)

**REGOLAMENTO SULLA
VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 03/05/2011

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

CAPO II DIRITTI DELL'INTERESSATO

- Art. 5 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
- Art. 6 - Modalità di esercizio del diritto di accesso

CAPO III REGOLE GENERALI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 8 - Requisiti e conservazione dei dati
- Art. 9 - Obbligo degli operatori
- Art. 10 - Informativa
- Art. 11 - Comunicazione
- Art. 12 - Limiti alla utilizzabilità dei dati
- Art. 13 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento

CAPO IV SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

- Art. 15 - Titolare del trattamento
- Art. 16 - Responsabile del trattamento
- Art. 17 - Incaricati del Trattamento

CAPO V SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

- Art. 18 - Obblighi di sicurezza
- Art. 19 - Accesso ai sistemi
- Art. 20 - Soggetti autorizzati ad accedere alla sala server
- Art. 21 - Norme applicabili

CAPO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 22 - Tutele

CAPO VII
NORME FINALI

- Art. 23 - Rinvio
Art. 24 - Pubblicità
Art. 25 - Entrata in vigore ed abrogazioni

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano dal Comune di Lastra a Signa.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

Art. 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per “banca dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b. per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c. per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d. per “titolare”, il Comune di Lastra a Signa, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e. per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f. per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate dal responsabile a compiere operazioni di trattamento;

- g. per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h. per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l. per “codice” il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni e integrazioni

Art. 4 – Finalità istituzionali degli impianti di videosorveglianza

1. Le finalità che il Comune di Lastra a Signa intende perseguire mediante l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all’ente dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - a. monitorare la circolazione e i flussi di traffico lungo le strade comunali;
 - b. prevenire e reprimere comportamenti illeciti ed atti di microcriminalità che minacciano la sicurezza urbana così come definita dal Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - c. tutelare gli immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale, o comunque da questa gestiti, e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - d. controllare determinate aree interessate da fenomeni di abbandono di rifiuti o utilizzate abusivamente come discariche e accertare le violazioni della normativa in materia.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le telecamere e che, in relazione ai luoghi di installazione degli impianti, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell’area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, l’Ente può disporre l’utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II DIRITTI DELL’INTERESSATO

Art. 5– Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

1. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a. di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati;

- c. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine. La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- d. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- e. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Art. 6 - Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. La richiesta è rivolta al titolare o al responsabile e può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente. Il Responsabile del trattamento provvede in merito nel termine di 15 giorni dall'istanza.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può essere rappresentato, conferendo apposita delega o procura, da persone fisiche, enti, associazioni ovvero altri organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nel caso di non accoglimento dell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo in ogni caso il ricorso alla tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
5. Quando a seguito della richiesta di accesso ai dati personali non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere richiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.

CAPO III

REGOLE GENERALI SUL TRATTEMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, intersezioni, piazze, immobili di proprietà comunali.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico programmati e sono collegate ad una unità di registrazione digitale.
3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso gli uffici del Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato nel successivo art. 8 presso il Comando della Polizia Municipale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

Art. 8- Requisiti e conservazione dei dati.

1. I dati personali oggetto di trattamento sono :
 - a. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b. raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
 - d. trattati, con riferimento alla finalità di monitoraggio dei flussi di traffico, di cui al precedente art. 4, comma 2 lettere a), con modalità volte a salvare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
 - e. conservati per un periodo di 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusure di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si deve rispondere ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, ovvero per consentire la definizione dei procedimenti sanzionatori eventualmente attivati a seguito del trattamento.

Art. 9 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici.
2. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'art. 8, comma 1 lett. e), solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5.
4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 10 – Informativa

1. Nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere viene affissa adeguata segnaletica, conforme al modello riportato in allegato A al presente regolamento, con la quale gli interessati vengono informati che si trovano in una zona videosorvegliata.
2. Il responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni 10, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ed eventualmente su altri mezzi di informazione locale.

Art. 11 – Comunicazione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle

funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2, del Codice, salvo diversa determinazione, anche successiva, del Garante.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesta, in conformità alla legge, dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58 del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello stato, o di prevenzione, accertamento e repressione di reati.

Art. 12 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali.

1. I dati personali sono utilizzabili nei limiti previsti dall'art. 14 del codice.

Art. 13 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

1. Per eventuali danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali si applica l'art. 15 del codice.

Art. 14 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa di un trattamento i dati personali sono :
 - a. distrutti;
 - b. ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti;
 - c. conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

CAPO IV

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 15 – Titolare del trattamento

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lastra a Signa, in persona del Sindaco pro-tempore
2. Il Titolare adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art. 37 e 38 del Codice

Art. 16 – Responsabile del trattamento

1. Il sindaco nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali nella persona del Comandante della Polizia Municipale.

2. Il Responsabile nello svolgimento dell'attività di trattamento è tenuto a rispettare le norme legislative in materia e le disposizioni del presente regolamento. Egli deve, inoltre, attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Titolare.
3. Il Responsabile vigila affinché l'utilizzo del sistema e il trattamento dei dati e delle immagini avvenga in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle norme che disciplinano la materia.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione

At. 17- Incaricati del trattamento

1. Il Responsabile designa per iscritto le persone fisiche incaricate del trattamento prevedendo diversi livelli di accesso ai dati in relazione alle specifiche e diverse mansioni attribuite ad ogni singolo operatore.
2. Gli Incaricati vengono individuati tra gli ufficiali e gli agenti del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia circa il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla designazione.
3. Gli Incaricati del trattamento devono conformare la propria azione alle vigenti norme di legge ed alle disposizioni del presente regolamento. Essi, inoltre, devono attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile.
4. I compiti affidati agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

CAPO V SICUREZZA DEI DATI E DEL SISTEMA

Art. 18 – Obblighi di sicurezza

1. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono protetti con idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. A tal fine viene limitata la possibilità per i soggetti abilitati di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di consultazione o duplicazione.
3. Le attrezzature di registrazione sono allocate nella sala server ubicata negli uffici della Polizia Municipale, in area non accessibile al pubblico e sistematicamente chiusa a chiave.
4. La chiave è custodita all'interno del Comando in apposita cassaforte la cui chiave è custodita dal Responsabile del trattamento.

Art. 19– Accesso ai sistemi

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile ed agli incaricati del trattamento.
2. Il Responsabile e gli incaricati del trattamento sono dotati di propria password di accesso al sistema che consente di effettuare, conformemente ai compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni 1 (uno).

Art. 20 – Soggetti autorizzati ad eccedere alla sala server

1. L'accesso alla sala server è consentito unicamente al Sindaco, al Responsabile del trattamento, agli Incaricati del trattamento, al personale del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e, nei limiti di cui al successivo comma 3, agli incaricati addetti ai servizi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate nel comma 1 devono essere autorizzati per iscritto dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, i soggetti preposti alle predette operazioni possono accedere alle immagini solo se ciò si rende indispensabile al fine di effettuare verifiche tecniche ed, in ogni caso, alla presenza di soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

Art. 21 – Norme applicabili

1. Sono integralmente applicabili le norme previste in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi del capo primo del titolo V del Codice, nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B al medesimo Codice.

CAPO VI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 – Tutele

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto nella parte III del Codice.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali 8 aprile 2010, al Regolamento Comunale di attuazione degli articoli 20 e 21 del Codice recante "Identificazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 29.12.2005, al Regolamento Comunale di organizzazione e di attuazione del Codice, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 6.12.2005.

Art. 24 – Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 25 – Entrata in vigore ed abrogazioni


1. Il presente Regolamento, una volta acquisita esecutività la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il vigente Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 25.6.2008.

Allegato "A"



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Polizia Municipale



AREA

VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata dal Comune di
Lastra a Signa per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

